

CIRCOLARE DEL 01/04/2019
DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Allo scopo di razionalizzare il sistema per l'approntamento delle dichiarazioni dei redditi prodotti nell'anno 2018 riteniamo opportuno invitarVi a farci pervenire nel più breve tempo possibile i seguenti documenti, con la precisazione che successivamente verrete contattati dal nostro personale specializzato allo scopo di perfezionare la Vostra dichiarazione con l'inserimento degli eventuali dati mancanti:

REDDITI DA DICHIARARE

- 1) CERTIFICATO CATASTALE per terreni: se non è stato già prodotto nel passato.
- 2) CERTIFICATO CATASTALE dei nuovi immobili da denunciare o delle rendite variate (anche agli effetti IMU) con elenco, appartamento per appartamento, dell'eventuale affitto maturato nel 2018 anche se non incassato (sono esclusi dal reddito solo gli affitti di immobili ad uso abitativo non percepiti successivamente alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità dell'inquilino). Vi ricordiamo che, onde evitare accertamenti induttivi, i canoni di locazione (affitti), al netto della deduzione forfetaria del 5%, dovrebbero essere almeno pari al 10% della rendita catastale rivalutata.
Evidenziare gli eventuali contratti convenzionati L. 431/98.
- 2 bis) Chi ha optato per la cedolare secca (21%-10%) deve indicare l'affitto maturato, gli acconti pagati per detta imposta e gli estremi catastali delle unità immobiliari desumibili dal certificato catastale che deve necessariamente essere prodotto unitamente agli estremi della registrazione dei contratti di locazione.
- 3) C.U. (Certificazione Unica) per lavoro dipendente, collaborazioni nonché per pensioni (da richiedere anche all'INPS o con strumenti telematici non essendo più inviato al domicilio).
- 4) Redditi da capitale o guadagni da capitale (plusvalenze per cessione di titoli azionari ed obbligazionari; di fondi comuni diversi da quelli autorizzati U.E. ecc.) a meno che non si sia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte degli istituti bancari o SIM.
- 5) Dati relativi a redditi derivanti da partecipazioni in Società di persone.
- 6) Eventuali redditi occasionali percepiti nel 2018 con relativa ritenuta in C.U. (Certificazione Unica).
- 7) Documentazione per rimborsi ricevuti nel 2018 per MUTUA e PENSIONE o ASSICURAZIONI.
- 8) Devono essere dichiarate le somme percepite per la vendita di fabbricati posseduti da meno di cinque anni se non si è optato per l'imposta sostitutiva nell'atto notarile di vendita e per la vendita di terreni edificabili da qualsiasi tempo posseduti (sia acquistati che ricevuti in successione o donazione).
- 9) Chi ha ceduto nel corso del 2018 azioni o quote sociali qualificate (superiori al 20% - 25% a seconda che si tratti di società di capitali o di persone) dovrà dichiararlo così come dovranno essere dichiarate le vendite di azioni o quote inferiori ai suddetti limiti tassabili con aliquota sostitutiva del 26% salvo che, in quest'ultimo caso, la tassazione sia avvenuta a mezzo Banca o SIM per affidamento in gestione o amministrazione.
- 10) Ogni altro reddito anche se non elencato tra i precedenti quali, a solo titolo esemplificativo:

- assegni periodici percepiti dal coniuge separato;
- compensi percepiti dai giudici tributari, giudici di pace, ecc.;
- compensi percepiti per l'attività intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;
- indennità percepite per cariche pubbliche;
- indennità erogate da INPS o altri per cassa integrazione, mobilità, malattia, maternità ed allattamento, ecc.; indennità a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte;
- indennità percepite da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- redditi di immobili situati all'estero;
- redditi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno;
- interessi o altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo o da altri contratti;
- indennità per la perdita dell'avviamento (L. 392/78).

11) Attestazioni delle ritenute d'acconto subite relative ai redditi dell'anno 2018 o relative a redditi di anni precedenti se percepiti nel 2018. Tra le ritenute subite occorre sottolineare che deve essere prodotta anche la ritenuta effettuata dalle BANCHE con relativa certificazione dalle stesse predisposta per i bonifici ricevuti dai Vostri clienti relative a prestazioni a loro effettuate per le manutenzioni e/o il risparmio energetico (50% oppure 65%).

12) Canone RAI per imprese (radio o radiotelevisione) unitamente ai dati relativi all'abbonamento degli apparecchi siti in esercizi pubblici o locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare.

ONERI DEDUCIBILI/DETRAIBILI

13) RICEVUTE di pagamento del 2018 dei bollettini INPS, ecc. (mod. F24) riguardanti la PENSIONE e frontespizio con riepilogo dei bollettini stessi.

14) Copia delle ricevute delle rate di mutuo pagate nel 2018 (pertanto anche la ricevuta della rata 31.12.2017 pagata nel 2018).

Deve essere precisato allo Studio se si tratta di mutui relativi:

a) all'acquisto della propria abitazione principale; b) alla propria abitazione secondaria; c) ad altre abitazioni; d) alla costruzione o ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale. Dei suddetti punti occorre altresì conoscere la data di stipulazione dell'atto di acquisto dell'abitazione ed il costo sostenuto, nonché l'importo dell'eventuale mutuo contratto e l'importo della rata pagata in quanto, per determinare o meno la possibilità di effettuare la detrazione, occorre inderogabilmente conoscere i suddetti dati.

N.B.: I mutui stipulati dal 1993 sono detraibili solo se relativi alla propria abitazione principale.

15) Copia delle ricevute dei premi di assicurazione contro gli INFORTUNI e sulla VITA pagati nel 2018 e relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2000 (con dichiarazione da parte della Compagnia di Assicurazione attestante che il contratto di assicurazione sulla Vita è di durata non inferiore a 5 anni e che per lo stesso periodo non è consentita la concessione di prestiti). Per contratti di assicurazione vita e infortuni stipulati o rinnovati a partire dall'1.1.2001 sono deducibili solo i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% e se si tratta di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave o assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi.

16) Copia delle fatture per cure mediche specialistiche, chirurgiche con relativa degenza e spese mediche generiche (compresi ticket farmacia con scontrino fiscale, precisando che dovrà contenere il codice fiscale dell'utilizzatore e natura, qualità e quantità dei farmaci; fattura di ricoveri ospedalieri non relativi ad interventi chirurgici).

Ricordiamo che tutte le spese mediche sono detraibili per la parte eccedente € 129,11. Conseguentemente, la produzione di documenti per importi inferiori al suddetto limite sono inutili in quanto non comportano nessuna deducibilità.

Il ricovero in istituti di assistenza e ricovero non danno diritto alla detrazione della spesa di degenza, ma questa spetta solo alle eventuali spese mediche di assistenza specifica sostenute in tale occasione, ovviamente purché siano evidenziate separatamente.

17) Fatture per spese funerarie.

18) Copia delle ricevute di frequenza ai corsi di istruzione di scuole per l'infanzia del primo ciclo di istruzione, di scuole secondarie od universitarie o specializzazione universitaria (quelle degli istituti privati sono deducibili per un importo uguale a quello degli istituti statali, **secondo quanto stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione**).

19) Copia delle fatture per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali, di interventi di manutenzione che danno diritto alla deduzione del 50% in 10 anni e dei bonifici bancari e delle comunicazioni preventivamente effettuate a mezzo di raccomandata agli uffici competenti precisando che necessita la preventiva comunicazione al Comune e/o all'ASL. (La suddetta documentazione può essere sostituita da una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti sia la somma corrisposta, sia che lo stesso ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge). E' prevista la detrazione del 50% fino ad € 10.000,00 anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in seguito a spese di manutenzione. Ricordiamo che dal 2018 è prevista la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni per alcuni tipi di manutenzione straordinaria che comporta risparmio energetico (finestre, condizionatori, caldaia, elettrodomestici, ecc.).

20) Copia delle fatture per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti con certificazione, ed in alcuni casi con preventiva asseverazione, del tecnico abilitato della tipologia di intervento eseguito tra quelli sottoriportati, copia della dichiarazione all'ENEA inviata entro 90 giorni dal termine dell'intervento e copia dei bonifici bancari eseguiti nel 2018 per il pagamento degli interventi:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti (finestre con infissi ecc.);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- posa in opera di schermature solari.

Tali spese hanno il diritto alla detrazione del 65%-50% in 10 anni sempre che i pagamenti siano effettuati con appositi bonifici bancari.

Si precisa che la scheda informativa da inviare all'ENEA "**DEVE ESSERE RILASCIATA DA TECNICI ABILITATI (INGEGNERI-ARCHITETTI-GEOMETRI-ECC)**" come viene precisato dalle istruzioni ministeriali.

N.B.: occorre che ci venga segnalato se gli immobili alienati nel 2018 hanno goduto della deduzione del 36%-50% oppure 55%-65% per interventi di manutenzione e/o risparmio energetico eseguiti negli anni precedenti in quanto la residua deduzione non spetta più dall'anno della vendita o donazione del bene, salvo che nell'atto notarile sia stato specificato che tali detrazioni rimangono a carico del venditore o del donante.

- 21) Spese veterinarie sostenute se di importo complessivamente superiore a € 129,11.
- 22) Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari corrisposte nel 2018.
- 23) Contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- 24) Detrazione per inquilini con reddito inferiore a € 30.987,00 con contratto di locazione della prima casa stipulato a norma della L. 431/98.
Si precisa che i giovani tra i 20 e 30 anni con reddito inferiore a € 15.493,00 avranno diritto ad una ulteriore detrazione.
- 25) Gli oneri sopraelencati non sono esaustivi in quanto altri possono essere dedotti dal reddito o detratti (19% - 26% - 30% - 35%), con i massimali previsti dalla legge; qui di seguito si segnalano i più importanti:
- contributi previdenziali non obbligatori (prosecuzione volontaria contributi INPS, riscatto laurea, ecc.);
 - contributi versati a forme pensionistiche complementari (massimale € 5.164,57);
 - contributi a favore di alcune istituzioni religiose tra cui la Chiesa Cattolica;
 - contributi a Paesi in via di sviluppo;
 - erogazioni liberali a favore delle ONLUS, O.N.G., A.P.S., O.V.;
 - erogazioni liberali a favore di enti universitari;
 - erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettantistiche;
 - contributi associativi versati a società di mutuo soccorso;
 - erogazioni liberali a favore di partiti politici;
 - indennità per la perdita dell'avviamento (L.392/78);
 - locazioni su contratti **convenzionati** (L. 431/98);
 - spese frequenza asili nido;
 - spese sostenute e attestate con certificazione medica per gli addetti all'assistenza personale o familiare di soggetti non autosufficienti;
 - spese per l'iscrizione annuale o l'abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture destinate all'attività sportiva dilettantistica;
 - spese di intermediazione per acquisto prima casa;
 - sistemazione a verde delle unità immobiliari;
 - abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

ALTRI DATI

26) Anche per l'anno 2018 gli esercenti attività commerciali ed i lavoratori autonomi devono altresì evidenziare una serie di dati indicativi relativi alla propria attività per l'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale con voti da 1 a 10). Tali indici sono un'evoluzione dei parametri e degli studi di settore.
I predetti dati Vi verranno richiesti dallo Studio al momento opportuno.

27) I contribuenti in contabilità semplificata che hanno un reddito d'impresa o lavoro autonomo inferiore agli ISA avendo dichiarato ricavi o compensi inferiori agli stessi, potrebbero migliorare la propria affidabilità fiscale pagando IVA e imposte dirette, per ottenere alcune agevolazioni tra le quali vengono segnalate:

- 1- l'esclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici o sulla determinazione sintetica del reddito complessivo;
- 2 - l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell'attività di accertamento degli uffici finanziari;
- 3 - l'esclusione della disciplina delle società non operative;
- 4 - esonero opposizione visto di conformità a livello superiore rispetto all'attuale (€ 5.000,00).

Tutti i contribuenti devono valorizzare analiticamente, trascrivendole ordinatamente, le rimanenze di magazzino esistenti alla fine di ogni esercizio con l'**indicazione dei criteri adottati per la valutazione delle stesse**.

Il nostro Studio, come in occasione delle precedenti dichiarazioni, comunicherà a tutti gli interessati l'eventuale esistenza degli importi che converrebbe indicare per migliorare il proprio ISA, in modo che possiate adeguarVi per il 2018 e possiate regolarVi per l'anno in corso.

28) Devono essere dichiarati altresì gli investimenti all'estero e qualsivoglia attività finanziaria detenuta all'estero (oggetti preziosi, opere d'arte, polizze di assicurazione, ecc.) di qualsiasi importo con esclusione dei titoli o certificati in serie o di massa affidati in gestione o in amministrazione a Banche o SIM con sede in Italia.

N.B.: Anche per quest'anno è obbligatoria l'indicazione degli immobili e/o multiproprietà e altri beni tenuti a disposizione in qualsivoglia Stato estero, anche se non danno alcun reddito in quanto utilizzati dal proprietario o da suoi familiari.

28 bis) Sono soggetti ad imposta dello 0,76% gli immobili detenuti all'estero (IVIE), per cui occorre conoscere, per quelli situati nell'Unione Europea e in Norvegia, Islanda e Liechtenstein, il valore utilizzato dai suddetti Stati per le imposte sul patrimonio o trasferimenti; in mancanza, il costo d'acquisto e, in mancanza, il valore di mercato. Sono anche da tassare, (2 per mille, secondo il valore di mercato indicato dalla Banca estera) le attività finanziarie detenute all'estero e con un importo forfetario i conti correnti detenuti all'estero (IVAFE).

29) I Signori clienti dovranno scegliere a quali delle seguenti istituzioni (tassativamente previste, che lo utilizzeranno per scopi sociali, umanitari, religiosi e caritativi) destinare l'otto per mille dell'IRPEF complessivamente pagata, con l'avvertenza che, nel caso non ci dovesse pervenire alcuna comunicazione, resterà sottinteso che il suddetto importo verrà devoluto alla stessa istituzione risultante dalle disposizioni da Voi impartite per il precedente periodo d'imposta:

- Stato
- Chiesa Cattolica
- Unione Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno
- Assemblee di Dio in Italia
- Chiesa Evangelica Valdese
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia
- Unione Comunità Ebraiche Italiane
- Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
- Chiesa Apostolica in Italia
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
- Unione Buddhista Italiana
- Unione Induista Italiana
- Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG)

30) Anche per quest'anno si segnala la possibilità di devolvere il 5 per mille dell'IRPEF da ciascuno complessivamente pagata, per una delle seguenti finalità:

- a) al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 commi 1,2,3 e 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

- b) al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) al finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- e) al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- f) al sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
- g) al sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Att.ne: per alcune finalità si avrà la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui si intende destinare tale quota del 5 per mille, con l'avvertenza che sul sito WWW.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti a cui è possibile destinare la predetta quota del 5 per mille.

Resta comunque inteso che, in mancanza di Vostra tempestiva comunicazione al nostro Studio, si intenderà che non siete interessati a destinare tale quota dell'IRPEF da Voi versata a nessuna specifica finalità.

31) E' stata anche introdotta la possibilità di destinare il 2 per mille a un solo partito politico indicando il codice del partito prescelto.

32) Inoltre occorre che venga comunicato allo Studio quanto segue:

- **variazione dati anagrafici (residenza, familiari a carico, ecc)**
- **dichiarazione dei familiari a carico ed eventuale autocertificazione spese mediche sostenute**
- **ricevuta di versamento delle imposte (IRPEF, ADDIZIONALI, IRAP, ECC.) effettuate nel 2018.**

N.B.: in caso di mancata tempestiva consegna degli acconti (F24), gli stessi si intenderanno regolarmente pagati, salvo contraria comunicazione da parte Vostra.

IMPORTANTE: per ragioni organizzative e onde evitare equivoci comunque spiacevoli, si comunica che i documenti pervenuti successivamente al **30.04.2019**, non potranno essere tenuti in considerazione specificando che verranno ovviamente dedotti solo gli oneri trasmessi entro tale data, con particolare riferimento ai versamenti relativi all'INPS che ognuno è comunque tenuto a conservare, in originale, per eventuali accertamenti da parte dell'Istituto di Previdenza Sociale. In caso di nuova produzione di redditi o costi (anche se diversi da quelli inizialmente comunicati) successivamente alla suddetta data, dovrà essere rifatta la dichiarazione già predisposta con conseguente addebito delle relative spese.

Si precisa che (nella migliore delle ipotesi) occorreranno almeno 10 giorni lavorativi per predisporre, immettere nel calcolatore, controllare e stampare la dichiarazione dei redditi, che potrà essere elaborata solo successivamente alla presentazione al ns. Studio dell'ultimo documento o dato (anche relativo agli ISA) che Vi è stato richiesto.

Precisiamo che coloro che ritenessero opportuno avere un incontro con i sottoscritti o con i nostri collaboratori, sono pregati di **comunicarlo al più presto e comunque non oltre il 19.04.2019.**

Anche per il 2018 la dichiarazione IMU e la dichiarazione TASI, da presentare, in caso di variazioni, non fanno parte della dichiarazione dei redditi; conseguentemente lo Studio si occuperà delle stesse solo nel caso in cui ci venga esplicitamente richiesto. In caso contrario si intenderà che ognuno di Voi si interesserà personalmente di tutte le incombenze relative sia alle dichiarazioni IMU e TASI che ai versamenti IMU e TASI.

Ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi devono essere specificati gli elementi risultanti dalle sottoindicate rivalutazioni eseguite e gli estremi dei versamenti effettuati entro il 30.06.2018 per la rivalutazione con perizia giurata delle partecipazioni e dei terreni detenuti il 31.12.2017.

Si sottolinea ulteriormente che sono stati riaperti i termini per effettuare le sottoriportate rivalutazioni con riferimento all'01.01.2019 la cui perizia ed il relativo pagamento dovranno essere effettuati entro il 30.06.2019

- **Rivalutazione partecipazioni**
- **Rivalutazione terreni**

SEGNALAZIONI IMPORTANTI

- Tutti gli esercenti attività commerciali devono predisporre l'inventario delle rimanenze al 31.12.2018 **con l'indicazione in calce del criterio di valutazione adottato**, da conservare obbligatoriamente e da produrre in caso di verifica.
- Preghiamo tutti i clienti di consegnare una copia della carta d'identità allo studio.
- Non devono essere effettuate operazioni in contanti superiori a € 2.999,99.
- Per quel che concerne le aziende non possono essere effettuati prelevamenti in contanti superiori ad € 1.000,00 al giorno o € 5.000,00 al mese.
- In presenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate di importo superiore a € 1.500,00 relative ad imposte dirette e/o indirette non è possibile effettuare alcuna compensazione cosiddetta orizzontale (con F24) prima di aver regolarizzato quanto dovuto, pena la sanzione del 50%. Non potendo conoscere se siete in possesso di cartelle esattoriali scadute e non pagate, Vi invitiamo a comunicarcelo tempestivamente onde evitare errori di compensazioni.
- Prima di effettuare operazioni intracomunitarie, occorre la preventiva autorizzazione. E' opportuno controllare la propria posizione sul sito www.agenziaentrate.gov.it prima di effettuare operazioni intracomunitarie, al fine di appurare la propria iscrizione nell'elenco VIES.
- Le società che hanno presentato la dichiarazione con perdita fiscale per quattro esercizi su cinque (2013-2014-2015-2016-2017), vengono considerate, salvo poche eccezioni, società di comodo per il 2018 con conseguenze fiscali decisamente onerose; lo stesso dicasi per il 2019 con riferimento agli esercizi 2014-2015-2016-2017-2018. È altresì considerata di comodo (o non operativa) la società che denuncia ricavi inferiori ad una certa percentuale del proprio patrimonio.
- Si ricorda che anche quest'anno, le compensazioni IVA senza presentazione dell'asseverazione possono essere effettuate per importi non superiori ad € 5.000,00 ed anche le compensazioni agli effetti imposte dirette superiori a € 5.000,00 necessitano di asseverazione da parte di un commercialista.
- Anche nel 2019 devono essere presentate le comunicazioni trimestrali IVA entro il secondo mese successivo ad ogni trimestre. Scadenze: 1 trimestre 31.05.2019 - 2 trimestre 17.09.2019 - 3 trimestre 02.12.2019 - 4 trimestre 28.02.2020.
- L'Esterometro 2019 (elenco clienti e fornitori esteri) dovrà essere effettuato con cadenza mensile salvo i primi due mesi (gennaio - febbraio) la cui scadenza è rinviata al 30.04.2019 congiuntamente all'Esterometro di marzo.

N.B. Chi vuole utilizzare il nostro studio per l'invio delle comunicazioni trimestrali IVA e/o dell'Esterometro dovrà trasmetterci i dati almeno 10 giorni prima di ogni scadenza.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento occorrente e porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott. MARIO RATTI

Dott. FEDERICO RATTI